



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Prot. 3360/20-U

Venezia 30.11.2020

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di
VENEZIA

Al Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
VENEZIA

Al sig. Presidente
Camera Penale Veneziana
VENEZIA

Oggetto: Art. 24 D.L. n. 137/2020. Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze

Rendo noto alle SS.LL. che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 D.L. n. 137/2020 il Ministero della Giustizia ha assegnato al Tribunale penale n. 3 caselle pec:

depositoattipenali1.tribunale.venezias@giustiziacert.it per le comunicazioni per le cancellerie GIP GUP

depositoattipenali2.tribunale.venezias@giustiziacert.it per le comunicazioni indirizzate alle cancellerie dibattimento e post dibattimento penale

depositoattipenali3.tribunale.venezias@giustiziacert.it per le cancellerie Tribunale del Riesame e Misure di prevenzione

I depositi dovranno pertanto avvenire presso le caselle pec indicate per ciascun ufficio cui gli atti saranno indirizzati, tenuto conto che è stato già indicato per ognuno dei settori interessati il personale da abilitare.

Gli atti depositati, secondo le specifiche tecniche della DGSIA, dovranno avere esclusivamente formato PDF non modificabile, e dovranno essere firmati digitalmente, mentre non saranno accettati atti inviati, come già avvenuto, in formato Word, OCR o JPEG o atti privi della sottoscrizione digitale.

Il personale di cancelleria, in assenza di fascicolo telematico, provvederà, altresì, all'inserimento nel fascicolo cartaceo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data

di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio, fermo restando che l'atto pervenuto oltre l'orario di chiusura delle cancellerie (ore 14,00) si considererà, ai fini del deposito dell'atto, come pervenuto nella giornata successiva.

Quanto alla natura degli atti da inviare via pec, devo necessariamente richiamare, salva naturalmente la insindacabile da questo Presidente valutazione dei Giudici che saranno chiamati a decidere sui casi concreti, la recentissima Cass. 19 novembre 2020 n. 32566 che ha ritenuto, anche esaminando l'eventuale portata innovativa dei commi 4 e 5 dell'art. 24 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, l'inammissibilità delle impugnazioni depositate via pec, tenuto conto dell'assenza dei provvedimenti direttoriali previsti dall'art. 24, comma 4, DL n. 137 del 2020, essendo stato unicamente emesso in data 2/11/2020 il provvedimento previsto dall'art. 23 del medesimo decreto, *“sicché risulta totalmente assente la normativa tecnica che dovrebbe applicarsi nel caso di specie”* e considerato altresì che, secondo la S.C., *“è dubbio che un provvedimento dirigenziale di natura tecnica possa derogare a precise previsioni di rango primario che regolano il deposito di significativi atti del processo penale, come - per quanto qui interessa - le impugnazioni, per i quali sono stabilite modalità e forme particolari, in mancanza di una espressa deroga contenuta in una norma di livello sovraordinato.”*

La cit. pronuncia ha concluso affermando che *“quando il codice di rito prevede forme o modalità particolari per il deposito dell'atto processuale dallo stesso specificamente individuato, l'intervento d'urgenza introdotto con il DL n. 137 del 2020 non esplica efficacia derogatoria, né, tanto meno, può essere attribuito alcun raggio di azione al provvedimento emesso dall'autorità tecnica che eventualmente intervenga in questa materia”*, precisando che *“L'unico ambito di applicazione della previsione normativa d'urgenza è, quindi, costituito dalla regolamentazione delle modalità di deposito degli atti di parte per i quali il codice di rito non disponga modalità e forme particolari.”*, come, per esempio, l'istanza di incidente di esecuzione, l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, etc.

Auspiciando uno specifico protocollo, di carattere più che altro ricognitivo, appare opportuno, allo stato, attenersi a tale autorevole posizione, che appare, del resto, in linea con altre pronunce intervenute nel corso dell'anno e citate nel corpo della motivazione.

La presente nota sarà inserita nel sito WEB del Tribunale ed autorizzo espressamente anche l'inserimento nel sito WEB del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, apparendo utile la sua diffusione per evitare di incorrere in eventuali pronunce di inammissibilità.

Ringraziando, invio i miei migliori saluti.

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà

